



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 04.12.91 e modificato:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.06.2003
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2004
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 10.09.2014
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2021
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2024

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Regolamento-Finalità

ART. 2 Interpretazione del Regolamento

ART. 3 Durata in carica del Consiglio

ART. 4 La sede delle adunanze

Capo II - IL PRESIDENTE

ART.5 Presidenza delle adunanze

ART.6 Compiti e poteri del Presidente

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 Costituzione

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 8 Costituzione e composizione

ART. 9 Presidenza e convocazione delle Commissioni

ART. 10 Funzionamento delle Commissioni

consiliari permanenti

ART. 11 Funzioni delle Commissioni consiliari

permanenti

ART. 12 Segreteria delle Commissioni consiliari

permanent -Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

Capo V - COMMISSIONI SPECIALE

ART. 13 Commissioni d'indagine riservata

ART. 14 Commissioni di studio e consulte-

Commissioni di garanzia e controllo

Capo VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 15 Designazione e funzioni

Parte II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

ART. 16 Riserva di legge

Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 17 Entrata in carica – Convalida

ART. 18 Dimissioni

ART. 19 Sospensione, Decadenza e rimozione della carica

Capo III - DIRITTI

ART. 20 Diritto di iniziativa

ART. 21 Interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

ART. 22 Richiesta di convocazione del Consiglio

ART. 23 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 24 Diritto di esercizio del mandato elettivo

ART. 25 Divieto di mandato imperativo

ART. 26 Partecipazione alle adunanze

ART. 27 Astensione obbligatoria
ART. 28 Responsabilità personale – Esonero

Capo V - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 29 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
ART. 30 Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
ART. 31 Funzioni rappresentative

Parte III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

ART. 32 Competenza
ART. 33 Convocazione
ART. 34 Ordine del giorno
ART. 35 Avviso di convocazione – Consegna - Modalità
ART. 36 Avviso di convocazione – Consegna – Termini
ART. 37 Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 38 Deposito degli atti
ART. 39 Adunanza di prima convocazione
ART. 40 Adunanza di seconda convocazione

Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 41 Adunanze pubbliche
ART. 42 Registrazioni audio e video
ART. 43 Adunanze segrete
ART. 44 Adunanze “aperte”

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 45 Comportamento dei Consiglieri
ART. 46 Ordine della discussione
ART. 47 Comportamento del pubblico
ART. 48 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

ART. 49 Ordine di trattazione degli argomenti
ART. 50 Discussione – Norme generali
ART. 51 Questione pregiudiziale e sospensiva
ART. 52 Fatto personale
ART. 53 Termine dell'adunanza

Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE

ART. 54 La partecipazione del segretario all'adunanza
ART. 55 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

Parte IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I - LE DELIBERAZIONI

ART. 56 Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione
ART. 57 Forma e contenuti
ART. 58 Approvazione – Revoca – Modifica

Capo II - LE VOTAZIONI

ART. 59 Modalità generali

ART. 60 Votazione in forma palese
ART. 61 Votazione per appello nominale
ART. 62 Votazioni segrete
ART. 63 Esito delle votazioni
ART. 64 Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 Entrata in vigore
ART. 66 Diffusione

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento-Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l’art. 7 del decreto legislativo 267/2000.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell’organo consiliare o dal Presidente qualora eletto, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

ART. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Gruppi Consiliari al di fuori delle adunanze, relative all’interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco o al Presidente qualora eletto
2. Il Sindaco o il Presidente qualora eletto incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l’adunanza, relative all’interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell’ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco o al Presidente qualora eletto. Egli sospende brevemente la seduta per acquisire il parere del Segretario Generale. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, oppure richieda un’istruttoria più complessa, il Sindaco o Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l’argomento oggetto dell’eccezione a successiva adunanza.

ART. 3

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l’indicazione dei motivi di urgenza che rendano necessaria l’adozione.

ART. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario Generale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco o il Presidente qualora eletto, stabilisce che l’adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.

Capo II

IL PRESIDENTE

ART.5

Presidenza delle adunanze

1. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Il Consiglio comunale qualora lo ritenga, può eleggere un Presidente, nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza

2. assoluta dei Consiglieri assegnati. Con le stesse modalità viene eletto un Vicepresidente.
Qualora la Presidenza sia attribuita al Sindaco, in caso di sua assenza, la stessa è esercitata dal Vicesindaco o, in assenza di questi dagli Assessori facenti parte del Consiglio comunale secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
Qualora venga invece nominato il Presidente, in caso di sua assenza e in caso di assenza altresì del Vicepresidente, la Presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Consigliere anziano individuato in colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 71 del TUEL.
3. La Presidenza della prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è assunta dal Sindaco e ne ricopre la carica fino all'elezione del Presidente, qualora effettuata.

ART. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente convoca, presiede e dirige il Consiglio comunale, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il migliore funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Generale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio qualora eletto, ed al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Tali gruppi misti devono essere composti da almeno tre membri. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio qualora eletto, ed al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati.
6. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio segreteria del Comune.
7. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale del Comune messo a disposizione esclusivamente per l'espletamento delle attività attinenti alle loro funzioni, nei giorni ed orari di apertura degli uffici comunali. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio qualora eletto individuerà il locale comunale a ciò destinato.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire, al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare. Quest'ultimo designa per ciascuna Commissione i propri rappresentanti effettivi e supplenti.

I supplenti sono abilitati a prendere parte ai lavori della Commissione solo in caso di impossibilità da parte del membro effettivo.

I membri della Commissione rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale che li ha nominati.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Alle Commissioni permanenti partecipano:
 - il Presidente
 - i Membri di Commissione
 - il Segretario

Possono altresì partecipare:

- il Sindaco ed i membri della Giunta, senza diritto di voto, ma con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
 - altri Consiglieri comunali, ancorché in veste di Capigruppo, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
 - i Funzionari, a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche, limitatamente alla relazione tecnica e senza diritto di voto.
5. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche espressioni rappresentative della comunità locale limitatamente alla relazione tecnica e senza diritto di voto.
 6. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione senza possibilità di relazione/intervento e senza diritto di voto.
 7. Per temi di particolare rilevanza, il Sindaco o il Presidente del Consiglio qualora eletto, può convocare una Commissione plenaria aperta a tutti i Consiglieri comunali.

ART. 9

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Sindaco.
3. Il Presidente della Commissione designa il componente deputato ad esercitare le funzioni vicarie e ne dà comunicazione alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina. In caso di assenza il Presidente è sostituito dal componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie.
4. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco o al Presidente del Consiglio qualora eletto, la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dai membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati alla Commissione. La riunione è tenuta entro ~~dieci~~ venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare nella

forma e secondo le modalità previste dall'art. 36 del presente Regolamento, da trasmettere ai componenti della Commissione almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Le Commissioni potranno essere convocate d'urgenza, con avviso trasmesso ai componenti almeno 24 ore prima della riunione. Nel caso di Consiglio comunale convocato d'urgenza, ai sensi dell'art. 33, la Commissione consiliare competente per materia potrà non essere convocata.

8. Della convocazione è data comunicazione entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione ed ai Capigruppo, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
9. La documentazione attinente le materie poste all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio competente e inviata in forma elettronica, utilizzando come mezzo di trasmissione la posta elettronica, ai membri della Commissione consiliare ed ai Capigruppo entro i termini per la convocazione dell'adunanza della Commissione. Laddove la documentazione non sia completamente istruita o disponibile alla data della convocazione della Commissione, potrà essere consegnata o integrata anche in sede di seduta della Commissione stessa. La documentazione trasmessa per la Commissione può essere oggetto di modifica, senza eccezione alcuna, fino al giorno di deposito della stessa per la trattazione in Consiglio Comunale, anche per effetto della discussione in Commissione.

ART. 10

Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti almeno metà dei componenti la Commissione stessa.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.
3. D'intesa tra i Presidenti delle Commissioni, è possibile convocare una Commissione congiunta, comprendente tutte o più commissioni consiliari, le cui funzioni di Presidente sono assunte dal Presidente della Commissione competente nella materia finanziaria.
4. Nei casi contingibili ed urgenti, richiedenti lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale in modalità da remoto/videoconferenza, come disciplinati dall'art. 41 comma 4, anche la riunione della Commissione consiliare si svolgerà con la medesima modalità e secondo i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio ove nominato o dal Sindaco.
5. Per eventuali registrazioni audio e video delle riunioni si applicano le prescrizioni di cui al successivo art. 42.

ART. 11

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile, riferendo al Sindaco e al Presidente del Consiglio qualora eletto i risultati dei lavori della Commissione.

ART. 12

Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti - Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione designato dal Presidente della Commissione. Spetta al responsabile del servizio segreteria organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione. Il responsabile del servizio segreteria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Il segretario della Commissione redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato agli atti.
2. L'ufficio di segreteria curerà la trasmissione del verbale ai capigruppo consiliari.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 13

Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferirla al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari individuati con il criterio proporzionale. Il relativo Regolamento definisce il numero e le modalità operative di azione. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della giunta, del revisore, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle Commissioni viene effettuata da un membro della Commissione con funzioni di Segretario.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco o al Presidente qualora eletto i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 14

Commissioni di studio e consulte- Commissioni di garanzia e controllo

1. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Nelle Commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori nonché il numero dei componenti in proporzione alle forze politiche esistenti in Consiglio Comunale.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. È riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente e dei comitati di quartiere e di frazione che, svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione e da apposito Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, la Commissione di garanzia e di controllo.
5. La relativa deliberazione di istituzione dovrà individuare il numero dei componenti in maniera proporzionale alle forze politiche esistenti in Consiglio Comunale; l'atto dovrà essere adottato, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

6. La Presidenza della Commissione di garanzia e di controllo, ove costituita, spetta alla minoranza consiliare.
7. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata della Commissione saranno disciplinati con apposito Regolamento.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 15

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

ART. 16

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 17

Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 60, 61 e 63 del decreto legislativo n.267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità (oppure: per ciascun eletto, compreso il Sindaco neoeletto, si applica pertanto la separata votazione in forma palese).
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 267/2000.

ART. 18

Dimissioni

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che rimanga vacante, durante il mandato amministrativo, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune, nell'ordine temporale di presentazione ovvero di ricezione in caso di invio tramite il servizio postale.

3. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara e esplicita.
4. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
5. In caso di pluralità di dimissioni si procede alla surroga, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art 141 del decreto legislativo n.267/2000.

ART. 19

Sospensione, Decadenza e rimozione della carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.60 del Decreto Legislativo 267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco).
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Capo II del Decreto Legislativo 267/2000 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo predetto, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Nei confronti dei componenti dell'organo consiliare possono essere decisi provvedimenti di sospensione e di decadenza di diritto dalla carica, nei casi e con le modalità previste dall'art.59 e 142 del decreto legislativo 267/2000. In caso di sospensione, per la temporanea sostituzione si applica la procedura prevista dall'art.45 comma 2 del medesimo decreto legislativo.
4. Chi presiede il Consiglio comunale avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui al comma precedente, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
5. Ai sensi dell'art. 43 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art 21 dello Statuto, i Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco o il Presidente qualora eletto, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco o al Presidente qualora eletto, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti alla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.u. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Capo III

DIRITTI

ART. 20

Diritto di iniziativa: Mozioni, Emendamenti, Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza consiliare. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di:
 - a) **MOZIONI**
Costituisce Mozione una proposta di deliberazione, comportante l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito, ad oggetto:

- I. argomenti che riguardano l'attività del Comune o temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione residente.
- II. fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico- sociali di carattere generale.

La mozione segue lo stesso iter della proposta di deliberazione, ovvero, acquisizione dei pareri ex art. 49 Tuel, acquisizione del parere del Revisore, ove necessario, preventiva illustrazione della stessa nella Commissione consiliare permanente, ove istituita.

Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati conformemente alla disciplina per gli stessi prevista.

b) EMENDAMENTI

Costituiscono Emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni di:

- I. una Proposta di deliberazione iscritta all'odg
- II. un regolamento, piano, programma etc, illustrato in Commissione consiliare

Le proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate nel corso dell'adunanza; il Segretario Generale, su richiesta del Presidente o Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze potendo richiedere, a tali fini, che la trattazione della delibera venga rinviata all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

c) INTERROGAZIONI.

L'interrogazione consiste nella richiesta finalizzata ad avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato.

Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'o.d.g. del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta; la stessa viene data dal Sindaco o dagli Assessori da esso delegati non oltre i trenta giorni dalla richiesta.

Se il Consigliere proponente non fosse presente al momento della discussione della sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

Le interrogazioni sono lette al Consiglio dal proponente. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, ne illustrano la risposta; la risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.

Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dal Sindaco o dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà rispettare l'iter procedurale per la stessa previsto. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il Sindaco e/o Presidente del Consiglio qualora eletto, fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni il Sindaco o il Presidente qualora eletto può proporre al Consiglio, anche in relazione al numero ed all'importanza degli affari iscritti all'ordine del giorno, eventuali deroghe ai tempi di replica.

Nelle adunanze nelle quali sono discussi le Linee Programmatiche di Mandato, il Documento unico di programmazione, il Bilancio di Previsione Finanziario e sue Variazioni, il Rendiconto della Gestione, il Bilancio Consolidato, il Piano di governo del territorio e sue varianti, i Regolamenti, nonché in quelle convocate d'urgenza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

2. La trattazione delle interrogazioni e delle mozioni avviene nella parte finale della seduta pubblica e vengono trattate nell'ordine cronologico di presentazione.
3. Le interrogazioni riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

ART. 21

Modalità e termini di presentazione di Mozioni, Emendamenti, Interrogazioni

1. Mozioni, Emendamenti e Interrogazioni devono essere formulati per iscritto e sottoscritti dai Consiglieri proponenti; devono essere sempre formulati in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
2. Mozioni, Emendamenti e Interrogazioni sono inviati, per il tramite dell'Ufficio Protocollo, al Sindaco, al Presidente del Consiglio qualora eletto ed al Segretario Generale. Il Segretario Generale, verificatane la ricevibilità, ovvero che trattasi di materie di competenza consiliare, assegna il procedimento ai Responsabili competenti per materia, per l'istruttoria di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 267/2000. Nel caso in cui Mozioni, Emendamenti e Interrogazioni risultassero estranei alle competenze del Consiglio, il Segretario Generale ne dà comunicazione al Consigliere proponente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio qualora eletto.
3. Ogni gruppo consiliare può presentare, per la stessa seduta, al massimo due interrogazioni, nonché due mozioni.
4. Gli Emendamenti, fatto salvo i diversi termini disposti dal Regolamento di Contabilità per i documenti finanziari (bilancio e rendiconto), devono pervenire entro il giorno precedente la seduta consiliare.
In caso di superamento di tali termini, l'Emendamento non sarà presentato al Consiglio comunale.
5. Le Mozioni devono pervenire almeno 30gg prima della data del Consiglio comunale.
6. Le Interrogazioni da iscrivere all'odg del Consiglio comunale devono pervenire almeno 15gg prima della data del Consiglio comunale.
7. In caso di superamento di tali termini, la Mozione o l'Interrogazione verrà iscritta alla successiva seduta consiliare.

ART. 22

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale.

1. Chi presiede è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco oppure almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta del Sindaco o dei Consiglieri; la stessa viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art 49 Decreto legislativo 267/2000 e dall'art.97 comma 2 e, se del caso, comma 4 lettera a) Decreto Legislativo 267/2000 per quanto attiene al Segretario Generale.

ART. 23

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni, ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso, agli atti dell'Amministrazione Comunale ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione e dalla stessa stabilmente detenuti, sempre che gli stessi non siano già pubblicati, ai sensi di legge, sul sito istituzionale dell'Ente, mediante rilascio di copia in formato digitale. Laddove, eccezionalmente, per casi di assoluta necessità, fossero richieste copie cartacee le stesse saranno soggette al pagamento dei diritti di copia, da assolvere all'atto del rilascio, come da valori vigenti al momento della richiesta.
3. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dal presente articolo comma 2, mediante richiesta scritta indirizzata al Sindaco/Assessore e Responsabile di Area competente per materia e, per conoscenza, Segretario Generale. Il rilascio di dati e di informazioni avverrà nei seguenti termini:
 - entro 30 giorni dall'istanza, per richieste di accesso a dati ed informazioni;
 - entro 15 giorni dall'istanza, per richieste di copia degli atti;
 - entro 2 giorni antecedenti la data del consiglio, per richieste di accesso correlate ad argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale già convocato.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 24

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli articoli 79, 80 e 81 Decreto Legislativo 267/2000.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dal comma 8 dell'art.82 Decreto Legislativo 267/2000 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art 82 Decreto Legislativo 267/2000, non è dovuto il gettone di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. Il gettone di presenza è dovuto agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.
5. I Consiglieri comunali ed i membri della Giunta, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. La giunta comunale provvede ad assicurare i componenti del Consiglio comunale e gli Assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, come previsto dal comma 5 dell'art.86 del Decreto Legislativo 267/2000.

ART. 25

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 26

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco o al Presidente qualora eletto, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 27

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.

3. Gli Assessori oppure i componenti l'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza a tale obbligo.

ART. 28

Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legislazione vigente.

Capo V

NOMINE E INCARICHI A I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 29

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

ART. 30

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 31

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla giunta comunale.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

ART. 32

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco o dal Presidente, qualora eletto.
2. Nel caso di assenza o impedimento di questi la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

ART. 33

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio può essere convocato su iniziativa:
 - a) del Sindaco;
 - b) di almeno un quinto dei Consiglieri in carica; in tal caso la data dell'adunanza deve essere fissata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune;
 - c) del Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale o dal Presidente qualora eletto;
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione, nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Sindaco o dal Presidente, qualora eletto o da colui che lo sostituisce a termini di legge.

ART. 34

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta a chi convoca il Consiglio, sentito il Sindaco, di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta anche ad un quinto dei Consiglieri comunali, nei modi e termini di legge, a seguito dell'inoltro della relativa richiesta.
4. Per le mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 35

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio recante l'ordine del giorno viene trasmesso ai Consiglieri e ai membri della Giunta mediante invio telematico, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 utilizzando come mezzo di trasmissione la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo telematico. Laddove, eccezionalmente, non sia possibile l'utilizzo della modalità telematica l'avviso di convocazione è recapitato tramite messo comunale. L'Amministrazione comunale al fine di garantire l'attuazione del presente articolo mette a disposizione dei Consiglieri comunali e dei membri della Giunta Comunale un indirizzo di posta elettronica istituzionale cui far pervenire gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
2. I Consiglieri che ne facciano richiesta possono eleggere un proprio domicilio elettronico alternativo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale cui far pervenire gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
3. La trasmissione si intende effettuata nella data impressa dal sistema di posta elettronica sul messaggio di invio. Qualora venga utilizzata la pec (posta elettronica certificata), la trasmissione si

intende effettuata nella data di conferma di avvenuta trasmissione impressa sul messaggio inviato dal server.

ART. 36

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Consiglieri ed ai membri della Giunta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima della riunione.
3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere trasmesso almeno un giorno libero prima della riunione.
4. Nel caso in cui, dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri ed ai membri della Giunta assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata trasmissione dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere o il membro della Giunta interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 37

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo-on line del sito internet comunale nei cinque giorni precedenti la riunione. Il messo comunale ha l'onere di garantire che tale pubblicazione risulta ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo on-line del sito internet comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 38

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono risultare depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione nei tre giorni precedenti l'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello coincidente con l'orario di apertura degli uffici.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 Decreto legislativo 267/2000. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati e di estrarne copia secondo le disposizioni dell'art. 23.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 39

Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati escludendo dal computo il Sindaco, come previsto dall'art.38 comma 2, ultimo periodo Decreto Legislativo 267/2000, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono

- annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
 4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
 5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 40

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi 7 ed 8, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei membri del Consiglio.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco o dal Presidente, qualora eletto. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 37-36.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, chi presiede il Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri e ai membri della Giunta che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta della seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti non compresi fra quelli indicati al comma 1, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di urgenza e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri ed ai membri della Giunta con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del presente Regolamento.
9. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 41

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art.44 43.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del Presidente dell'adunanza, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
4. Nei casi contingibili ed urgenti (es. epidemie, calamità naturali, etc) le adunanze del Consiglio comunale possono essere svolte in modalità da remoto/videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio ove nominato o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, attraverso la diretta sui canali social. Tutti i Consiglieri comunali ed il Sindaco interverranno alla riunione, virtualmente, da remoto, ognuno dal luogo prescelto, che, sia pur diverso dalla sede istituzionale del Comune di Alzano Lombardo, sarà considerato a tutti gli effetti quello istituzionale. Parimenti, il Segretario Generale interverrà alla riunione da remoto ed il luogo di collegamento prescelto, sia pur diverso dalla sede istituzionale del Comune di Alzano Lombardo, sarà inteso a tutti gli effetti quello istituzionale. La convocazione del Consiglio comunale, la trasmissione delle proposte di delibera ai Consiglieri comunali avviene con le modalità ordinarie, come disciplinate dal presente Regolamento. Le modalità del dibattito consiliare, quanto alla coerenza degli interventi con gli argomenti posti all'odg, il tempo e l'ordine degli stessi avviene con le modalità ordinarie, come disciplinate dal vigente Regolamento.

ART. 42

Registrazioni audio e video

1. Fatto salvo per le finalità istituzionali, esclusivamente previa espressa autorizzazione da parte del Presidente dell'adunanza sono consentite:
 - le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici, audiovisivi e/o digitali di tali adunanze.
 - la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia.
2. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. È facoltà del Presidente dell'adunanza, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 43

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente dell'adunanza invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente dell'adunanza, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, i membri della Giunta ed il Segretario Generale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 44

Adunanze “aperte”

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio comunale, se nominato, o il Sindaco, sentita la giunta può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. A tali adunanze possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente dell'adunanza, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale e dei membri della Giunta, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 45

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali ed i membri della Giunta hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere o un membro della Giunta turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere o ad un membro della Giunta nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente dell'adunanza deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere o il membro della Giunta contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 46

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente dell'adunanza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente dell'adunanza.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente dell'adunanza all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente dell'adunanza deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente dell'adunanza è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente dell'adunanza richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 47

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente dell'adunanza, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente dell'adunanza.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dell'adunanza, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente dell'adunanza, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente dell'adunanza, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Fermo il divieto di registrazione, audio e/o video, di cui al precedente art. 42, comma 2, al pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio è fatto divieto dell'utilizzo di cellulari, smartphone o mezzi atti a fotografare e/o riprendere parte o tutto della seduta consiliare.

ART. 48

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del Consiglio comunale, se nominato, o il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 55 del presente Regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente dell'adunanza o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 49

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente dell'adunanza o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, se nominato, o il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 50

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dell'adunanza dà, nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente dell'adunanza ha invitato i Consiglieri e i membri della Giunta alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, se nominato, il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
5. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente dell'adunanza, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di un minuto, come sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

ART. 51

Questione pregiudiziale e sospensiva-mozione d'ordine

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, uno di essi – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. Il Presidente del Consiglio comunale, se nominato, o il Sindaco decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

ART. 52

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o il membro della Giunta che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il Presidente dell'adunanza decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere o il membro della Giunta insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente dell'adunanza decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un membro della Giunta sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente dell'adunanza di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio o il membro della Giunta prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART. 53

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dell'adunanza dichiara conclusa la riunione.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE

ART. 54

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente dell'adunanza di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile dai rispettivi Responsabili di Area in sede istruttoria.
2. Il Segretario Generale, su invito del Presidente dell'adunanza o del Sindaco, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. 55

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Generale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri e dai membri della Giunta nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Generale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.
7. Il dibattito, attraverso l'installazione di apposita apparecchiatura, viene registrato integralmente e depositato in Segreteria. Ciascun Consigliere e ciascun membro della Giunta, per l'espletamento del proprio mandato, nelle forme previste per il diritto di accesso, può chiedere l'ascolto o la copia della suddetta registrazione.

Parte IV

LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

ART. 56

Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. All'inizio della riunione, il Presidente dell'adunanza chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un Consigliere o un membro della Giunta lo richiede, il Presidente dell'adunanza provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente dell'adunanza interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi, il Presidente dell'adunanza pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica o chiede al Consiglio comunale il rinvio dell'approvazione del verbale alla seduta successiva.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.
6. I verbali delle sedute del Consiglio comunale, in formato digitale, sono depositati nell'archivio comunale digitale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 57

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile dei Servizi Finanziari; a richiesta del Sindaco, del Presidente, qualora eletto, o della Giunta Comunale, il Segretario Generale, può pronunciarsi sulla conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto comunale, ed ai Regolamenti. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, o lo stesso sia assente, il parere è espresso dal Segretario Generale, in relazione alle sue competenze.
4. Il Segretario Generale, cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Generale per quanto di sua competenza secondo l'art. 20 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso del segretario.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori resi da organismi o enti nei termini di legge o di regolamento, devono essere riportati, nella parte narrativa dell'atto, il contenuto conclusivo e gli estremi degli stessi. Qualora i termini siano disattesi, nella parte narrativa dell'atto, dovranno essere riportati i soli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso dalla presentazione dell'istanza.

ART. 58

Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario ed emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II

LE VOTAZIONI

ART. 59

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi 60 e 61.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - Emendamenti soppressivi;
 - Emendamenti modificativi;
 - Emendamenti aggiuntivi;
 - Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i Regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - Per i Regolamenti il Presidente dell'adunanza invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 60

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente dell'adunanza pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente dell'adunanza ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 61

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente dell'adunanza o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente dell'adunanza precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente dell'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 62

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e forma, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i Regolamenti stabiliscono che ai fini della nomina deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente dell'adunanza stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente dell'adunanza, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente dell'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente dell'adunanza annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 63

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente dell'adunanza conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 64

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri ai sensi dell'art. 38 del T.U. 267/2000.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti Regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
3. Le norme del presente Regolamento prevalgono su eventuali precedenti disposizioni regolamentari interne con esse incompatibili.

ART. 66

Diffusione

1. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente.
2. Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.